

Sito web: <a href="www.provincia.cuneo.it">www.provincia.cuneo.it</a>
E-mail: <a href="ufficio.via@provincia.cuneo.it">ufficio.via@provincia.cuneo.it</a>
P.E.C.: <a href="protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it">protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it</a>
Settore Presidio del territorio Ufficio V.I.A.
corso Nizza 21 12100 Cuneo 0171445958

Cl:8.18 Fasc:N.235.1/2011

PROCEDIMENTO DI VERIFICA EX ART. 19, D.LGS. 152/06 E S.M.I E L. R. 40/98 E S.M.I..

PROGETTO DI REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI MESSA IN SICUREZZA, BONIFICA, RECUPERO E DEMOLIZIONE DI VEICOLI A MOTORE FUORI USO, NEL COMUNE DI TRINITÀ.

PROPONENTE: RE.FE. S.R.L., C.SO PIEMONTE N. 10, 12049 TRINITÀ.

ESITO PROCEDIMENTO.

## IL DIRIGENTE

## Premesso che:

- in data 29.04.2022 con prot. di ric. n. 26941, sono pervenuti a questa Amministrazione gli elaborati relativi al progetto esplicitato in oggetto, allegati all'istanza di avvio della procedura di Verifica ex art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della l.r. 40/1998 e s.m.i., presentata da parte del legale rappresentante della società RE.FE. S.r.l., con sede legale in C.so Piemonte n. 10 A Trinità;
- con nota provinciale prot. n. 27764 del 03.05.2022 è stato comunicato al proponente, l'avvio della presente procedura;
- la Provincia ha pubblicato sul proprio Albo Pretorio on line l'avviso di avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale e di contestuale avvio del procedimento, dal 3 maggio al 1° giugno 2022;
- con nota prot. n. 27761 del 03.05.2022, la Provincia ha provveduto a pubblicare gli elaborati depositati e a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, l'apporto istruttorio di competenza;
- il progetto rientra nelle categorie progettuali n. 32 ter dell'Allegato B2 della L.R. 40/98 e s.m.i. "impianti di recupero rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno mediante operazioni di cui all'allegato C lettere da R1 a R9 della parte quarta del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.";
- nel corso del procedimento, da parte dei soggetti interessati alla presente procedura non risultano pervenuti contributi tecnici;
- con nota prot. ric. n. 29212 del 10.05.2022, la Regione Piemonte, Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica - Settore Tecnico Regionale - Cuneo ha comunicato che il progetto in questione non rientra nelle competenze autorizzative attribuite allo scrivente Settore;
- nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito del progetto, non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico.

- L'istruttoria tecnica svolta nel corso dell'Organo Tecnico del 21 giugno 2022 ha evidenziato quanto di seguito esposto:
  - **1.** <u>dal punto di vista amministrativo/autorizzativo</u>, l'azienda dovrà acquisire i seguenti pareri, nulla osta ed autorizzazioni:
    - Istanza di autorizzazione ai sensi all'art. 208, comma 15 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. comprensiva della documentazione di rito, come indicato nella modulistica reperibile sul sito https://www.provincia.cuneo.it/tutela-ambiente/modulistica-tutela-ambiente.
  - 2. <u>Dal punto di vista tecnico</u>, l'Azienda esercita attività di recupero di rifiuti non pericolosi di natura metallica ed è iscritta, con n. 359, nel registro provinciale delle Imprese che operano in regime di procedura semplificata ai sensi dell'art. 214 e 216 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e del D.M. 05/02/1998 e s.m.i. per lo stoccaggio e il recupero dei seguenti rifiuti speciali non pericolosi, individuati nel sub-allegato 1 dell'Allegato 1 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i. ed è inoltre in possesso dell'A.U.A. n. 1/2018 rilasciata dal Comune di Trinità in data 10/07/2018 per la messa in riserva e il recupero di rifiuti non pericolosi individuati dai punti:

Punti DM 05/02/1998	Operazioni di recupero (da R2 a R13)	
3.1	R4 - R13	
3.2	R4 - R13	
3.3	R13	
5.1	R4 - R13	
5.6	R4 - R13	
5.7	R4 - R13	
5.8	R4 - R13	
5.16	R13	
5.19	R13	

Oggetto della presente provvedimento è la domanda per l'ottenimento dell'Autorizzazione Ordinaria per l'attività di autodemolizione, specificando che la nuova attività riguarderà essenzialmente il recupero di autovetture di grandi dimensioni (camion, autoveicoli industriali, ecc..) dai quali verranno generati principalmente codici CER di natura metallica, tutt'ora già autorizzati presso lo stesso sito.

L'inserimento dei codici CER relativi alle autovetture e alla loro componentistica (ad esempio batterie) vuole far fronte alle nuove richieste ed esigenze del mercato che la ditta stessa ha intenzione di sfruttare. A tal proposito si riportano di seguito le categorie di rifiuti per la quale l'impianto effettua attualmente la messa in riserva ed il recupero, affiancate dai quantitativi massimi autorizzati

Punti oggetto di comunicazione	Quantitativo annuo massimo trattato (t/anno)	Operazioni di recupero (da R2 a R13)	Quantitativo massimo di messa in riserva R13 (t/a)	Quantitativo massimo Istantaneo di stoccaggio (quantità massima contemporaneamente messa in riserva) (t e m³)	Riferimenti catastali
3.1	10.000	R4 - R13	10.000	5.000 - 10.000	Foglio 14
3.2	1.000	R4 - R13	1.000	1.000 - 5.000	mapp. 230-

3.3	60	R13	60	5 - 30	231-
5.1	1.000	R4 - R13	1.000	1.000 - 2.000	234-235- 560-563-
5.6	1.000	R4 - R13	1.000	1.000 - 2.500	565-566-
5.7	750	R4 - R13	750	750 - 3.750	729-732-
5.8	1.000	R4 - R13	1.000	1.000 - 5.000	733-735
5.16	1.000	R13	1.000	1.000 -2.500	
5.19	1.000	R13	1.000	1.000 -2.500	

Di seguito l'elenco dei nuovi codici richiesti con l'autorizzazione ordinaria ed i relativi quantitativi in ingresso ed in deposito temporaneo.

Punti oggetto di comunicazione	Quantitativo annuo massimo trattato (t/anno)	Operazioni di recupero (da R2 a R13)	Quantitativo massimo di messa in riserva R13 (t/a)	Quantitativo massimo Istantaneo di stoccaggio (quantità massima contemporaneamente messa in riserva) (t e m³)	Riferimenti catastali
3.1	10.000	R4 - R13	10.000	420 - 850	Foglio 14 mapp. 230 - 231 - 234- 235- 560- 563-565- 566-729- 732-733- 735-1433
3.2	1.000	R4 - R13	1.000	85 - 420	
3.3	60	R13	60	5 - 30	
5.1	1.000	R4 - R13	1.000	85 - 170	
5.6	1.000	R4 - R13	1.000	85 - 210	
5.7	750	R4 - R13	750	65 - 320	
5.8	1.000	R4 - R13	1.000	85 - 420	
5.16	1.000	R13	1.000	85 - 210	
5.19	1.000	R13	1.000	85 - 210	
16.01.04*	600	R13 - R12	600	60 ton	
16.01.06	400	R13 - R14	400	60 ton	
Batterie (16.06.01* - 16.06.05)	50	R13	50	10 - 20	
17.09.04	100	R13	100	10 - 8	

- **3.** <u>Dal punto di vista ambientale</u> dall'attuazione di quanto proposto si evidenziano i seguenti aspetti di impatto ambientale sulle componenti ambientali interferite.
  - a. Aspetti progettuali: gestione Rifiuti

La ditta RE.FE. S.R.L., avente sede legale ed operativa in Corso Piemonte n. 10 a Trinità (CN), esercita le attività di recupero di rifiuti non pericolosi di natura metallica. È iscritta, con iscrizione n. 359, nel registro provinciale delle Imprese che operano in regime di procedura semplificata ai sensi dell'art. 214 e 216 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e del D.M. 05/02/1998 e s.m.i. per lo stoccaggio e il recupero dei seguenti rifiuti speciali non pericolosi, individuati nel sub-allegato 1 dell'Allegato 1 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i.. È inoltre autorizzata al suddetto recupero secondo quanto disposto nell'A.U.A. n. 1/2018 rilasciata in data 10/07/2018:

• punto 3.1: rifiuti di ferro, acciaio e ghisa;

- punto 3.2: rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe;
- punto 3.3: sfridi o scarti di imballaggio in alluminio, e di accoppiati carta plastica e metallo:
- punto 5.1: parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili, risultanti da operazioni di messa in sicurezza di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni e al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e privati di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili;
- Punto 5.6: rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi;
- Punto 5.7: spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto;
- Punto 5.8: spezzoni di cavo di rame ricoperto;
- Punto 5.16: apparecchi elettrici, elettrotecnici ed elettronici; rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi;
- Punto 5.19: apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla legge 549/93 o HFC.

Oggetto della presente relazione è la domanda per l'ottenimento dell'Autorizzazione Ordinaria per l'attività di autodemolizione, specificando che la nuova attività riguarderà essenzialmente il recupero di autovetture di grandi dimensioni (camion, autoveicoli industriali, ecc..) dai quali verranno generati principalmente codici CER di natura metallica, tutt'ora già autorizzati presso lo stesso sito. I nuovi rifiuti e i rispettivi quantitativi che la ditta intenderà gestire sono elencati nella tabella n. 2 del progetto, sopra riportata.

In merito alla nuova attività di autodemolizione la ditta dovrà definire in modo chiaro la massima capacità di stoccaggio dell'insediamento e devono essere specificati i metodi utilizzati per calcolare il volume di stoccaggio raggiunto, rispetto al volume massimo ammissibile. La capacità massima autorizzata per le aree di stoccaggio non deve mai essere superata.

# b. Rumore

Analizzato i contenuti della documentazione presentata, si è riscontrata che la relazione di compatibilità ambientale con oggetto: "NUOVO IMPIANTO DI MESSA IN SICUREZZA, BONIFICA, RECUPERO E DEMOLIZIONE DI VEICOLI A MOTORE FUORI USO" è datata aprile 2022, mentre l'allegato 5 contenente la valutazione di impatto acustico è datato marzo 2018.

Pertanto, si ritiene necessario che anche la parte acustica sia aggiornata con le modifiche del 2022, in mancanza delle quali non si ha la certezza che possa essere rispettata la vigente normativa in materia di inquinamento acustico.

Tutto ciò premesso,

**Rilevato** che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 "Servizio Valutazione Impatto Ambientale".

**Atteso che** ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia.

**Dato atto** che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.

**Rilevato** che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia.

**Visto** il D. L. 16 luglio 2020, n. 76, cd. «decreto Semplificazioni» - "<u>Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale</u>".

**Vista** la L. 11 settembre 2020, n. 120 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale".

**Atteso** il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013.

**Vista** la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC.

**Visto** il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

Visto il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i..

**Visto** il D.M. 30.03.2015 n. 52 recante "Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, previsto dall'art.15 del decreto-legge 24.06.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014 n.116".

**Vista** la L.R. 14.12.1998, n. 40 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione" e s.m.i..

**Vista** la D.G.P. n. 288 del 13.04.1999 di istituzione dell'Organo Tecnico presso la Provincia di Cuneo.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

#### Considerato che:

- Il progetto riguarda un sito esistente già attivo sul territorio;
- Non si ravvisano particolari criticità in relazione alle componenti ambientali potenzialmente interferite dalla realizzazione del progetto;
- Gli aspetti tecnici e progettuali non adeguatamente descritti e approfonditi, potranno essere compiutamente risolti in sede di successiva modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi all'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- In data 21 giugno 2022, l'Organo Tecnico provinciale, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A. Dipartimento Provinciale di Cuneo, di cui alla nota prot. ric. n. 39175 del 24.06.2022, e dell'apporto istruttorio del Settore provinciale Tutela del Territorio, di cui alla nota prot. ric. n. 37971 del 20.06.2022, ha unanimemente ritenuto che l'intervento in esame possa essere escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e l.r. 40/98 e ss.mm.ii., in quanto il progetto riguarda un sito esistente già attivo sul territorio e gli aspetti tecnici e progettuali non adeguatamente descritti e approfonditi, potranno essere compiutamente risolti in sede di successiva istanza di Autorizzazione Unica Ambientale. Nello specifico si rimanda a quanto evidenziato in premessa al punto 3 lettere "a. Aspetti progettuali: gestione Rifiuti; b. Rumore".

Tutto quanto sopra esposto e considerato,

## DISPONE

- **1. DI ESCLUDERE dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale** ex artt. 23 e segg. D.Lgs.152/06 e s.m.i. e L.R. 40/98 e ss.mm.ii., il progetto in epigrafe indicato, presentato in data 29.04.2022 con prot. di ric. n. 26941, da parte del legale rappresentante della società RE.FE. S.r.l., con sede legale in C.so Piemonte n. 10 a Trinità, per le motivazioni precedentemente citate che qui si richiamano integralmente.
- 2. DI STABILIRE che le sequenti indicazioni dovranno essere recepite nella redazione degli

elaborati da presentare in allegato all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale e di ogni altro provvedimento autorizzativo necessario per l'attuazione del progetto:

- dovrà essere predisposta, a firma di tecnico abilitato in acustica ambientale, la valutazione previsionale di impatto acustico ai sensi della D.G.R. n. 9-11616 del 2 febbraio 2004 per l'attività in progetto.
- In merito alla nuova attività di autodemolizione la ditta dovrà definire in modo chiaro la massima capacità di stoccaggio dell'insediamento e dovrano essere specificati i metodi utilizzati per calcolare il volume di stoccaggio raggiunto, rispetto al volume massimo ammissibile attraverso la presentazione di idonea relazione tecnica e planimetria con indicati spazi a disposizione per i rifiuti che la ditta intenderà stoccare.

#### **STABILISCE**

- che qualora l'intervento conseguisse tutte le necessarie autorizzazioni per essere realizzato, il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio e termine dei lavori all'A.R.P.A., Dipartimento di Cuneo, Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo, 11 - 12100 Cuneo, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase di realizzazione dell'opera, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98 e s.m.i.;
- di rendere noto il presente provvedimento al proponente, ai soggetti interessati nel procedimento di Verifica ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia per 30 giorni consecutivi, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 19, comma 11, d.lgs. 152/06 e s.m.i..

# DA' ATTO

che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalla vigente normativa e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;

## **INFORMA**

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o innanzi il Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla conoscenza del presente atto.

IL DIRIGENTE dott. Alessandro RISSO

# **ESTENSORE:**

Arch. Barbara Giordana Ufficio Valutazione Impatto Ambientale